

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015 n. 189 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi).

Art. 1

(Modifiche all'art. 3 del DPRReg. 189/2015)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 189 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 2 della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente:

“offre servizi alla comunità realizzati mediante almeno una convenzione o accordo, stipulati con uno o più Comuni o Enti o Associazioni che operano sul territorio di competenza”;

b) il numero 3 della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente:

“3 garantisce il servizio di reception di almeno tre ore al giorno per sei giorni su sette (per almeno 270 giorni all'anno);

c) il numero 4 della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente:

“4. Provvede in via esclusiva alla promozione di tutte le unità abitative dell'albergo diffuso dalla stessa gestite in modo diretto anche avvalendosi di soggetti attivi in rete Internet, consorzi turistici o altri operatori promozionali che forniscono servizi connessi all'attività di prenotazione, mediante rapporti contrattuali intestati direttamente ed esclusivamente alla società di gestione stessa. Sono esclusi interventi promozionali limitati a singole unità abitative effettuati da soggetti terzi proprietari compresi”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per la verifica di cui al comma 1, lettera b) punto 2, ci si avvale della copia della/e convenzione o accordo/i.”

e) al comma 5: dopo le parole “Per la verifica di cui al comma 1, lettera b), punto 3,” sono aggiunte le parole “ci si avvale della”;

f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis). Per la verifica di cui al comma 1, lettera b) punto 4, ci si avvale della copia del/i contratto/i attestante/i l'attivazione dei servizi di promozione e prenotazione. Nel caso di promozione effettuata dalla società di gestione senza l'intervento di intermediari promozionali, ci si avvale della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le modalità con cui la stessa svolge tale attività.”

Art. 2
(Modifiche all'art. 4 del DPRReg. 189/2015)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 189/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera d) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
"d) copia dell'accordo e/o convenzione/i di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - b) il punto 3 della lettera e) del comma 5 è sostituito dal seguente:
"le modalità di espletamento del servizio di reception:
 - numero di ore di apertura della reception per sei giorni su sette;
 - numero di ore di reperibilità telefonica superiore alle 12 ore per sette giorni su sette;
 - c) il punto 4 della lettera e) del comma 5 è abrogato;
 - d) dopo la lettera e) del comma 5 è aggiunta la seguente:
e bis) copia del/i contratto/i attestante/i l'attivazione dei servizi di promozione e prenotazione. Nel caso di promozione effettuata dalla società di gestione senza l'intervento di intermediari promozionali, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'art. 47 del Decreto Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le modalità con cui la stessa svolge tale attività.

Art. 3
(Modifiche all'art. 6 del DPRReg. 189/2015)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 189/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a) presenza di accordi/convenzioni per lo svolgimento di attività in favore dell'utenza in collaborazione con uno o più Comuni, Enti o Associazioni su cui insiste l'albergo diffuso stesso: punti 60 per ogni accordo/convenzione conclusa con soggetti giuridici distinti fino ad un massimo di 180 punti";
 - b) alla lettera b) del comma 1, prima della parola "convenzione" è aggiunta la parola "accordo/";
 - c) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole "offerti tramite" è aggiunta la parola "accordi/";
 - d) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"e) per ogni ora di apertura della reception assicurata giornalmente per almeno sei giorni su sette: punti 20, per la valutazione di questo criterio verrà preso in considerazione, sull'articolazione settimanale garantita, il numero di ore minimo garantito giornalmente di apertura della reception;
 - e) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"a) per la verifica del presente articolo, comma 1 lettere a), b) e d), copia degli accordi e delle convenzioni";
 - f) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"b) per la verifica del presente articolo, comma 1 lettere c), e), f), g), h): dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta:

- 1) tipologia di servizi aggiuntivi offerti direttamente dalla società di gestione;
- 2) tipologia di servizi aggiuntivi offerti in convenzione con altri soggetti;
- 3) l'orario di apertura della reception, con specifica per ogni giorno della settimana;
- 4) l'orario di reperibilità telefonica con relativo numero telefonico;
- 5) numero annuale di presenze relative ai due anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda.

Art. 4

(Modifiche all'art. 7 del DPRReg. 189/2015)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 189/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“a) il personale dipendente e per prestatori di servizi di gestione della reception e di pulizia degli alloggi nel limite del 30% della spesa sostenuta”;
 - b) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

b bis) spese per l'attività di certificazione della spesa ai fini della rendicontazione prevista dall'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 , nel limite di euro 200,00;
 - c) la lettera e) del comma 1 è abrogata;
 - d) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. I contributi sono concessi a titolo *de minimis*, in osservanza delle condizioni prescritte dal REG. (UE) n. 1407/2013, e con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1. Le società di gestione sono informate circa il carattere di contributo a titolo *de minimis*, mediante esplicito riferimento nel decreto di concessione”.
 - e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis) costituiscono spesa ammissibile i soli costi effettivamente sostenuti dalla società di gestione, restando escluse le imposte dirette gravanti sul reddito di impresa e le imposte indirette, mentre sono ammessi i contributi previdenziali obbligatori connessi alle prestazioni lavorative e le imposte dirette gravanti sul reddito delle persone fisiche”.

Art. 5

(Modifiche all'art. 9 del DPRReg. 189/2015)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 189/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. I beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute al Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

I soggetti beneficiari rendicontano ai sensi dell'art. 41 della L.R. 7/2000 presentando la documentazione di spesa in originale ovvero la copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.

I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione, secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

I beneficiari, a corredo della rendicontazione, presentano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta l'inesistenza o l'eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda, nonché l'inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento delle stesse tipologie di spesa previste dal presente Regolamento".

b) il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Il pagamento dei documenti di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale e carte di pagamento purchè emesse a valere su conto corrente intestato alla società di gestione e contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento".

Art. 6

(Modifiche all'art. 12 del DPR. 189/2015)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 189/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
 - 1 bis) Per l'anno 2016, le domande sono presentate entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente Regolamento;
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 - 2 bis) Per gli alberghi diffusi che hanno iniziato l'attività nell'anno 2015, il requisito dell'effettiva operatività di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), sarà riparametrato in base alle giornate annuali di oggettivo funzionamento della società

VISTO: IL PRESIDENTE